

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“ CINEMANIACI ”

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

È costituita in Piacenza, Regione Emilia-Romagna, un'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della Legge n. 383/2000 e delle Legge Regionale n. 34/2002, operante in ambito culturale e ricreativo, denominata CINEMANIACI ASSOCIAZIONE CULTURALE (d'ora in avanti "Associazione"), e avente sede legale in PIACENZA in VIA SERRAVALLE LIBARNA 5.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonoma, pluralista, apartitica ed a carattere democratico.

L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione, nell'arco della propria vita associativa, potrà cambiare sede legale, nonché utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività sedi diverse da quella legale.

Art. 2

L'Associazione aderisce all'Associazione ARCI (associazione nazionale di promozione sociale ai sensi della Legge n. 383/2000) di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria ed unica tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa ed all'Associazione UCCA (Unione dei Circoli Cinematografici dell'ARCI).

Art. 3

L'Associazione si prefigge di promuovere e diffondere l'arte e la cultura cinematografica e audiovisiva, attraverso proiezioni di film, dibattiti, pubblicazioni, seminari, corsi, incontri e tutto ciò che è manifestazione del mondo cinematografico, anche attraverso la forma espressiva del cortometraggio, con specifica attenzione alle produzioni indipendenti.

L'Associazione si propone inoltre di far conoscere ed apprezzare la cultura cinematografica anche al di fuori dei circuiti culturali professionali, raggiungendo quindi un pubblico il più vasto possibile.

Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione intende:

- organizzare festival e rassegne cinematografiche;
- organizzare corsi didattici;
- favorire momenti di incontro e scambio tra gli autori e tra questi ed il pubblico;
- collaborare con istituti scolastici ed enti pubblici per la promozione della cultura cinematografica;
- progettare, realizzare e collaborare alla produzione di opere, eventi, iniziative culturali in ambito artistico e cinematografico;
- promuovere scambi, confronti, collaborazioni ed accordi con altre associazioni ed enti organizzatori di rassegne e festival cinematografici;
- attivare ogni altra iniziativa coerente con gli scopi sociali.

Più in generale:

- attuare iniziative nel campo della cultura, del turismo, dell'arte, dello spettacolo e dello svago, intese a promuovere una più completa formazione umana e sociale mediante un proficuo impegno del tempo libero;
- favorire la divulgazione e la promozione della cultura in tutte le sue forme espressive, avvalendosi di tutti gli strumenti necessari al raggiungimento di tale scopo;
- organizzare incontri ed eventi culturali, feste, spettacoli e manifestazioni a carattere pubblico.

Per tali scopi, nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni di promozione sociale, l'Associazione potrà:

- avvalersi prevalentemente delle prestazioni gratuite dei soci e, nei casi di particolare necessità previsti dalla legge, di prestazioni retribuite;
- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo;
- dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- richiedere agli associati quote aggiuntive per il sostentamento dell'Associazione e delle attività da essa organizzate;
- organizzare eventi ed iniziative di autofinanziamento;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

FORMA ASSOCIATIVA

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Per i minori di 18 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà. Per iscriversi all'Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo.

Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei seguenti casi:

- decesso del socio;
- dimissioni da socio;
- decadenza del socio per mancato rinnovo della quota associativa;
- espulsione del socio.

Art. 5

L'accoglimento o il diniego della domanda sarà deciso dal Consiglio Direttivo. Il diniego dovrà essere comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla domanda, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

Al momento della domanda l'aspirante socio dovrà rilasciare autocertificazione, assumendone ogni responsabilità, attestante:

- il possesso dei requisiti previsti dallo statuto;
- l'assenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
- la presa visione dello statuto.

A seguito dell'autocertificazione, salva sempre la decisione del Consiglio Direttivo, al neo iscritto potrà essere rilasciata la tessera ARCI. Il rilascio della può essere effettuato da un consigliere in carica o da altro socio appositamente delegato dal Consiglio Direttivo.

La tessera sociale ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di tesseramento riportato sulla tessera.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

Il mancato rinnovo della tessera comporta la automatica decadenza del socio. Il socio sarà riammesso solo a seguito della regolarizzazione della quota annuale prevista.

Il rinnovo della tessera sociale avverrà automaticamente dietro richiesta verbale senza che il socio debba presentare alcun modulo scritto.

Le dimissioni da socio, prima della scadenza del 31 dicembre, dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

Art. 6

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione stessa.

Art. 7

Hanno diritto di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione:

- i soci dell'Associazione;
- i soci di altri circoli ed associazioni aderenti all'Associazione ARCI purché in possesso della tessera associativa nazionale ARCI in corso di validità.

I soci ARCI di altri circoli ed associazioni debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 8

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 9

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- ammonizione scritta;
- radiazione ed espulsione.

I soci sono dichiarati decaduti quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all'Associazione.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

I soci radiati per morosità potranno essere riammessi previo pagamento del dovuto versamento della quota d'iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione.

L'inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l'intruso.

I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento chiedendo la convocazione degli organismi di garanzia e controllo previsti.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

I proventi sono costituiti:

- dalle quote di iscrizione;
- dai contributi associativi;
- dai contributi straordinari di soci od Enti;
- dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- da erogazioni, lasciti diversi ed altre entrate compatibili con le finalità di associazionismo di promozione sociale proprie di ARCI;
- da entrate derivanti da attività istituzionali organizzate dall'Associazione;
- da entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali condotte nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di associazioni di promozione sociale e comunque finalizzate al raggiungimento dei propri scopi sociali.

Art. 11

La quota sociale rappresenta un versamento a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

Le somme versate per le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rimborsabili in nessun caso, salvo quanto previsto dall'art. 5.

BILANCIO

Art. 12

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso. Possono essere previste deroghe solo in caso di comprovata necessità o acclarato impedimento.

Il rendiconto economico e finanziario dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi dell'esercizio, nonché la consistenza finanziaria, lo stato patrimoniale e le partite creditorie e debitorie.

Art. 13

Il residuo attivo del bilancio dovrà essere utilizzato per l'attività sociale, per le iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, culturale, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature o accantonato quale fondo di riserva. Una parte del residuo potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali.

ORGANI SOCIALI

Art. 14

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Le cariche associative sono completamente gratuite. Saranno rimborsate le sole spese inerenti lo svolgimento di incarichi specifici.

ASSEMBLEE

Art. 15

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede effettiva dell'Associazione per almeno venti giorni prima della data fissata o comunicata direttamente mediante altre forme di comunicazione quali ad esempio la posta elettronica.

L'assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede effettiva dell'Associazione per almeno venti giorni prima della data fissata o con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno cinque giorni prima della data fissata.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Art. 16

L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata di norma almeno una volta l'anno. Essa, di norma:

- approva il programma delle attività sociali;
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- delibera su tutte le questioni attinenti la corretta gestione dell'Associazione;
- delibera il cambio della sede legale dell'Associazione, quando necessario;
- analizza l'operato del Consiglio Direttivo;
- elegge il Consiglio Direttivo.

Possono partecipare alle assemblee soltanto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni socio dispone di un solo voto.

Art. 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci maggiorenni su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Vale la regola del voto singolo. La delega è ammessa unicamente nelle assemblee straordinarie ed ogni socio può essere portatore di massimo tre deleghe.

Art. 18

L'assemblea straordinaria è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- qualora decada la maggioranza del Consiglio Direttivo, per dimissioni o altre cause;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 (un quarto) dei soci.

L'assemblea straordinaria dovrà avere luogo entro un mese dalla data in cui viene richiesta. È onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

Art. 19

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare anche:

- sulle modifiche da apportare al presente statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla liquidazione del patrimonio dell'Associazione.

Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche del presente statuto vale la regola generale di cui all'art. 17.

Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione del patrimonio dell'Associazione, occorre il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento.

Laddove, nel corso di tre successive convocazioni, non sia raggiunto il quorum previsto per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, decideranno gli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20

Le votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno avvengono normalmente per alzata di mano. Possono avvenire a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni quattro anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Allorché ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti, si può procedere a votazione palese.

Le modalità di candidatura e di votazione saranno decise per tempo dal Consiglio Direttivo che licenzierà un apposito regolamento.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto.

Art. 21

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta di norma dal presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un libro verbali a cura di un segretario nominato per l'occasione, che sottoscrive il verbale unitamente al presidente. Il libro verbali dovrà essere a disposizione dei soci.

Qualora le elezioni degli organismi dirigenti si svolgano a scrutinio segreto, dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche. In caso di votazione palese, bisognerà riportare se l'elezione sia avvenuta all'unanimità, ovvero con quanti contrari ed astenuti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il presidente ed uno o più vicepresidenti, incarica il segretario che dovrà occuparsi di redigere il verbale, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti; nell'impossibilità di attuare detta modalità potranno essere nominati altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada la maggioranza dei consiglieri si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute di norma dal Presidente ed, in mancanza, dal vicepresidente o da un altro consigliere nominato.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del segretario, saranno trascritte sul libro verbali.

Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- organizza le attività sociali;
- redige il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- stabilisce la quota associativa annuale;
- stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- può obbligare cambiariamente l'Associazione, concedere garanzie personali o reali, compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria, richiedere ed utilizzare fidi, assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine;
- formula i regolamenti interni;
- delibera circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- aggiorna e custodisce il libro soci e il libro verbali.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art. 26

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; presiede di norma le sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente delegato.

Può, in casi d'urgenza, assumere provvedimenti anche di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso alla prima seduta utile.

GARANZIA E CONTROLLO

Art. 27

Qualsiasi controversia relativa al presente statuto è devoluta esclusivamente alla cognizione del Collegio dei Garanti costituito a livello provinciale o comunque dei livelli sovraordinati dell'Associazione ARCI. È fatto comunque salvo il ricorso alla giurisdizione ordinaria.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con le modalità previste dall'artt. 17, 18 e 19.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad enti o associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'Associazione e comunque per fini di utilità sociale, in armonia con quanto disposto al riguardo dal Decreto Legislativo n. 460/1997 e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Approvato dall'Assemblea dell'Associazione in data 20 gennaio 2011.

Il presidente, il segretario, i vicepresidenti